

(N. 684)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPITELLA, VALITUTTI, ARGAN, PANIGAZZI, MEZZAPESA e SAPORITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1984

Istituzione dell'Istituto nazionale per la numismatica  
con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che presentiamo riguarda l'istituzione in Roma di un museo numismatico per il quale si propone la denominazione di « Istituto nazionale per la numismatica ».

Tale iniziativa risponde ad improrogabili esigenze di tutela e di valorizzazione di un settore dei Beni culturali fino ad oggi inspiegabilmente trascurato, del cui enorme valore, sia patrimoniale che scientifico, è testimone l'interesse che per esso viene quotidianamente dimostrato su scala internazionale da innumerevoli studiosi e collezionisti. L'istituzione di tale museo riempirebbe altresì il vuoto che da decenni ormai si lamenta nel campo della numismatica nazionale, dotando finalmente l'Italia di un tipo di istituto in tutto simile a quelli esistenti ormai da tempo in ogni nazione sia europea che extra-europea.

Il disegno di legge si articola in maniera funzionale e schematica in sei articoli.

Con l'articolo 1 si prevede la creazione in Roma dell'« Istituto nazionale per la numismatica » che potrà avere la sua sede nell'edificio demaniale detto del « San Miche-

le », dove sono ubicati altri istituti analoghi, quali l'Istituto centrale del restauro, l'Istituto centrale del catalogo, eccetera.

L'articolo 2 fissa i compiti istituzionali dell'Istituto nazionale per la numismatica.

All'articolo 3 si indicano i beni che potranno entrare a far parte del museo, ivi compresi quello che lo Stato potrà acquisire in base agli articoli 6 e 7 della legge n. 512 del 2 agosto 1982 per imposta di successione e pagamento di tasse.

Un Comitato scientifico, di cui è prevista la costituzione all'articolo 5, garantirà il corretto espletamento dei compiti istituzionali di natura scientifica e divulgativa attribuiti a detto museo, mentre alla definizione delle norme di funzionamento provvederà con regolamento il Ministro per i beni culturali e ambientali (articolo 6).

L'attuazione della legge non prevede alcun onere finanziario per l'Erario, il quale potrà anzi procedere al recupero di una enorme quantità di beni negletti e potrà acquisire una fonte di entrata mediante applicazione di una tassa di ingresso.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

È istituito in Roma un Museo nazionale per la numismatica che prenderà il titolo di « Istituto nazionale per la numismatica », e che avrà sede nel complesso monumentale demaniale denominato San Michele.

**Art. 2.**

All'istituendo Istituto nazionale per la numismatica sono demandati i seguenti compiti e funzioni: tutela, conservazione, studio, documentazione e pubblicazione di materiale numismatico, svolgimento di attività didattica.

**Art. 3.**

L'Istituto comprenderà le raccolte ed i depositi attualmente esistenti presso la Soprintendenza archeologica di Roma, nonché le raccolte in atto presso altri Istituti statali aventi sedi in Roma, compresi gli eventuali depositi.

L'Istituto è autorizzato ad accogliere con le forme di legge depositi e donazioni. Sarà inoltre destinato all'Istituto stesso il materiale numismatico proveniente dall'applicazione della legge 2 agosto 1982, n. 512, articoli 6 e 7, salvo esplicita contraria destinazione dei danti causa.

**Art. 4.**

Per il funzionamento dell'Istituto si provvederà con il personale compreso nelle attuali tabelle organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali.

## Art. 5.

Presso il predetto Istituto è costituito un Comitato scientifico presieduto dal direttore dell'Istituto stesso e, in caso di suo impedimento o di assenza, dal funzionario tecnico più elevato in grado.

Del Comitato fanno, inoltre, parte un esperto designato dal presidente dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, un funzionario tecnico designato dal direttore dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, un funzionario della carriera direttiva degli Archivi di Stato designato dall'Ufficio centrale per i beni archivistici e un conservatore delle raccolte numismatiche esistenti presso enti pubblici territoriali.

Tutti i membri sopra citati durano in carica tre anni e sono nominati con decreto ministeriale.

## Art. 6.

Con regolamento da emanarsi a cura del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, sarà stabilita ogni altra norma occorrente per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto.